

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1877

lo dovete tagliare al settimo anno, un altro stabilirà i nove anni, un altro dieci, uno vorrà che lasciate tante piante, uno che ne lasciate tante altre; ed io che avrò il bosco ceduo di cinque o sei anni non potrò tagliare e vendere, mentre forse in quel momento avrò bisogno di danaro, o vi sarà maggior richiesta di fascine che di cataste per fabbriche, vetriere, forni e simili. Il comitato applicherà le sue teorie silvicole, ed il danno si riverserà tutto sulle mie spalle. Premetto che io non possiedo quasi punto boschi e nessuno in condizione da essere vincolato: quindi non parlo per interesse mio, ma so per la mia esperienza che vi sono delle epoche in cui per la condizione del mercato, certi tagli di boschi sono più proficui che certi altri, e perchè parmi illusoria la libertà proclamata in sul principio dell'articolo, perchè subordinata al beneplacito del comitato. Ors, io domando: potrò tagliare il mio bosco liberamente quando e come mi conviene, o dovrò stare al verdetto del comitato che prescriverà il modo e l'epoca del taglio? Su questo io vorrei essere chiarito, e vorrei sapere altresì se il disboscamento significa il solo sradicamento del bosco oppure significa taglio.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Il quadro annesso al progetto di legge è in armonia col progetto istesso; se da entrambi viene fuori una questione filologica veramente non saprei affermarlo: so bene che una questione legale non può essere. È piaciuto di inserire nella proposta le parole che dal 1862 col progetto Pepoli si adoperarono in tutti i progetti e negli emendamenti e nelle discussioni della Camera e del Senato, indicando colla voce *sboscare* o *diboscare* il fatto non del taglio, ma della distruzione del bosco sino alle estreme sue radici, e denotando colla parola *tagliare* l'utilizzazione del bosco, la quale in alcuni casi si risolve nella sua conservazione.

Ci saranno dei dizionari che indicano *taglio* significare disboscamento, ciò non lo contesto poichè l'asserisce l'onorevole Peruzzi; ma nella legge le due parole vanno e sono (articolo 3) distinte; ed in conformità del significato che hanno nella legge sono state adoperate nel quadro che le è annesso.

Io non difendo la materiale redazione dell'allegato perchè l'onorevole Peruzzi naturalmente sarà indulgente verso il ministro il quale, non può rispondere delle virgole di un allegato eseguito alla meglio; so però che esso risponde precisamente alla legge, perchè distingue il taglio come esercizio della

funzione della proprietà silvana, dai divieti nei terreni banditi, e parlando di questi divieti ha adottato la parola legale che c'è nella maggior parte delle leggi forestali vigenti.

Ora, dove si parla di taglio e si cita l'articolo 3 per il Piemonte, noi troviamo che nell'articolo 3 del regolamento che fa legge pel Piemonte, è chiamato un altro articolo che è il 130, ed altri nei quali è propriamente proibito il disboscamento come il disodamento.

Venendo ora alle osservazioni di merito dell'onorevole Peruzzi, io non so se sia possibile di compilare un articolo più nettamente determinante la potestà assoluta del taglio dei boschi, distinguendolo dal disboscamento che è espressamente vietato. La libertà del taglio è rilevata nell'articolo 3 in cui è detto: « Il taglio dei boschi non è sottoposto ad alcuna preventiva autorizzazione. »

Mi pare che si sia asserito...

**PERUZZI.** La prego di voler continuare l'articolo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Continuerò a leggere se ella tollererà che io continui a parlare.

Però, notò l'onorevole Peruzzi, vedete che voi vi affaticate a sostenere il miglioramento in fatto di taglio di boschi, del vostro progetto su quello dei predecessori, i quali imponevano, ed è un concetto che rimonta alla proposta del ministro Pepoli, imponevano il grave vincolo del piano di economia: in sostanza togliendo il piano di economia che costituiva un legame quasi contrattuale tra il proprietario e l'amministrazione o il Comitato, surrogate, dice l'onorevole Peruzzi, l'arbitrio dei regolamenti del Comitato.

Non so se per gusto dialettico, il ragionamento si possa trovare plausabile, so che non regge nel fatto; ma anche la seconda parte, onorevole Peruzzi, che non avrei tralasciato di leggere, ancorchè non me l'avesse ella rammentato, la 2ª parte dell'articolo 3 esclude completamente l'arbitrio del Comitato forestale. Questo infatti, è un magistrato amministrativo, contro di cui c'è il Consiglio di Stato che deve applicare la legge, secondo la proposta del Ministero; secondo altre proposte, ci sarebbero magistrati dell'ordine giudiziario i quali non darebbero minori garanzie.

I diritti e i doveri dei proprietari e del Comitato sono nettamente determinati dall'ultima parte dell'articolo 3, la quale leggo:

« I proprietari devono però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che ciascun Comitato forestale riconoscerà necessario d'adottare a fine (si noti che tale necessità è circoscritta a quest'oggetto) a